

- (7) La deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Polonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (8) La decisione 2009/790/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli articoli 1 e 2 della decisione 2009/790/CE sono sostituiti dai seguenti:

*«Articolo 1*

In deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese oppure fino al 31 dicembre 2018, se si tratta di data anteriore.».

*Articolo 2*

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
P. PLAVČAN

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

